CAMERA DEI DEPUTATI N. 3967

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato AMODIO

Presentata il 7 aprile 1967

Aumento dell'organico della Specialità polizia stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (articolo 137 del Codice della strada)

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da diverso tempo la stampa, l'opinione pubblica ed i più qualificati organi interessati alla disciplina della circolazione stradale ed allo sviluppo della motorizzazione auspicano un migliore controllo della circolazione stradale, che in questi ultimi tempi ha assunto un ritmo convulso.

Il numero dei veicoli in circolazione è passato, infatti, dal 1962 al 1966 da 7.855.885 a 10.946.023. Tale notevole incremento si prevede avrà ulteriori aumenti nei prossimi anni, dato lo sviluppo sempre crescente della motorizzazione.

D'altra parte, sulla base dei programmi già predisposti, nei prossimi anni dovranno essere costruiti o completati diversi tronchi autostradali, per cui i 1.711 chilometri di autostrade del 1965 raggiungeranno presto uno sviluppo di ben 4.732 chilometri.

Di fronte all'enorme aumento della circolazione stradale in Italia, da una parte, ed alla dilatazione della rete autostradale, dall'altra, non può non essere sempre più avvertita la necessità di adeguare i servizi di polizia stradale alle crescenti esigenze.

È nota l'efficace opera quotidianamente svolta dalla polizia stradale per fronteggiare il triste fenomeno degli incidenti ed è stato unanimamente riconosciuto come la polizia stradale medesima abbia risposto in pieno alla fiducia ed alle aspettative che il legislatore ha in essa risposto, affidandole in via principale l'espletamento dei servizi di polizia previsti dall'articolo 136 del Codice stradale. Si ritiene utile citare qui di seguito i dati concernenti detta attività: sono state elevate, nel 1965, 3.651.571 contravvenzioni, tutte oblate, per le quali sono state versate all'Erario lire 9.632.848.235.

A ciò occorre aggiungere altre 531.116 contravvenzioni verbalizzate ed inoltrate all'Autorità giudiziaria.

Le cifre sopra riferite fanno presumere che, qualora i quadri effettivi della polizia stradale venissero adeguatamente aumentati, si raggiungerebbe una disciplina stradale di gran lunga superiore. Si ritiene di dover sottolineare come, ai sensi dell'articolo 136 del Codice stradale, detta organizzazione deve provvedere:

alla prevenzione ed all'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale;

alle rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari;

alla predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

alle scorte per la sicurezza della circolazione.

Attualmente, però, il personale di cui l'Amministrazione dell'interno dispone per tali fini è di circa 8.000 uomini, praticamente

non sufficienti per lo svolgimento dei suddetti compiti, specie per il vertiginoso aumento dei mezzi in circolazione e per il rapido sviluppo della rete autostradale e stradale.

Ove si consideri che l'attività della Polizia stradale dovrebbe esplicarsi su 37.400 chilometri di strade statali e 1.800 chilometri di autostrade, per tacere dei 160.000 chilometri di strade provinciali e comunali, se si tiene conto del personale indisponibile per riposo settimanale, licenze, malattie, ecc. e del fatto che il servizio deve essere assicurato in tre turni per l'intero arco della giornata, si comprenderà come attualmente non possano essere mediamente presenti sull'intera rete stradale non più di 600-700 pattuglie.

L'integrazione che ora si propone, con il presente schema, dovrebbe essere di almeno 5.000 sottufficiali e guardie suddivisi nei vari gradi, in modo da portare a circa 13.000 unità il personale in servizio presso la Specialità della Polizia stradale. E poiché l'organizzazione degli uffici e delle caserme rimarrebbe in linea di massima quella attuale, l'aumento di 5.000 uomini renderebbe possibile l'effettivo raddoppio dei servizi stradali, con conseguente concreto miglioramento del controllo della circolazione su tutte le strade, in particolare sulle nuove grandi arterie in corso di realizzazione.

L'integrazione dell'attuale organico di 1.250 sottufficiali si rende necessaria per poter adempiere a tutte le formalità di legge previste per i sopraluoghi, rilievi e constatazioni in cui è indispensabile l'intervento di personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

L'aumento, poi, di 1.250 appuntati e 2.500 guardie consentirebbe una completa riorganizzazione di tutti i servizi di perlustrazione e di vigilanza, utilizzando gli appuntati quali capi pattuglia.

Come innanzi specificato, nell'articolo 1 dello schema i nuovi posti in organico vengono previsti proporzionalmente nei vari gradi e ciò in corrispondenza soprattutto alle reali e sostanziali esigenze dei servizi di polizia stradale. All'articolo 2 viene, inoltre, stabilito che all'aumento di 5.000 posti si provveda entro quattro anni, con facoltà di aumentare lo organico, per ciascuno dei primi due anni, nella misura massima di un terzo dei posti stessi. Il motivo della maggiore aliquota nei primi due anni è in relazione alla necessità di una consistente immissione di personale per far fronte nel più breve tempo possibile alle inderogabili esigenze dei servizi di polizia stradale.

Alla copertura della spesa – e indipendentemente dalla maggiore entrata derivante all'Erario dai proventi contravvenzionali, che nell'ultimo esercizio hanno raggiunto i 10 miliardi e che solo in parte sono assorbiti per gli scopi di cui all'articolo 139 del Codice della strada – potrà agevolmente provvedersi in parte mediante il maggior gettito delle tasse di circolazione in conseguenza dell'approvazione del disegno di legge n. 3419 recante modifiche agli articoli 32 e 33 delle norme sulla circolazione stradale ed in parte mediante il maggior gettito derivante dalla conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, numero 1090 (disegno di legge n. 3682), sulla disciplina dei diritti spettanti all'Ispettorato della motorizzazione.

L'aumento degli « scaglioni » della tassa di circolazione oltre il limite massimo di 110 quintali di portata, previsto dal disegno di legge n. 3419, infatti, dovrebbe comportare – allo stato attuale del parco degli autoveicoli – un maggior introito di lire 1.600 milioni annui, mentre la nuova disciplina dei diritti spettanti all'Ispettorato della motorizzazione dovrebbe comportare per l'esercizio 1967, un maggior introito non inferiore a lire 2 miliardi.

È da rilevare, in proposito, che la destinazione delle maggiori entrate anzidette al potenziamento della polizia stradale, meglio giustificherebbe di fronte all'opinione pubblica le disposizioni di carattere fiscale e parafiscale dei provvedimenti in questione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per le esigenze inerenti ai servizi di polizia stradale, l'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è aumentato dei seguenti posti:

Marescialli di I classe	n.	180
Marescialli di II e III classe . .	»	310
Brigadieri	»	360
Vice brigadieri	»	400
Totale . . .	n.	1.250

Appuntati	n.	1.250
Guardie	»	2.500
Totale . . .	n.	3.750

ART. 2.

I posti di nuova istituzione saranno conferiti nel periodo di 4 anni dall'entrata in vigore della presente legge, in misura che per ciascuno dei primi due anni non potrà superare un terzo dei posti stessi.

ART. 3.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si farà fronte per lire 1.500 milioni mediante l'aumento del capitolo 1218 dello stato di previsione dell'entrata dello Stato, derivante dalla modifica alla tariffa *F* della tabella allegata alla legge 21 maggio 1955, n. 464, conseguente all'approvazione della legge con la quale vengono apportate modifiche agli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e ritocchi alla tassa di circolazione per gli autoveicoli industriali e per lire 1.500 milioni mediante l'aumento del capitolo 2053 dello stato di previsione dell'entrata dello Stato, conseguente all'applicazione del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1967, il maggior onere sarà fronteggiato mediante le maggiori entrate derivanti allo Stato dall'applicazione delle citate disposizioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.